Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 settembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 220-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 220 DEL 18 SETTEMBRE 1985:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1984.

Criteri generali e procedure per la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere funzionanti all'estero nonché scuole ed istituzioni assimilate (art. 1, penultimo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604).

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1985.

Indizione degli esami per la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere funzionanti all'estero (art. 1, comma sesto, della legge 25 agosto 1982, n. 604).

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1985.

Programmi e prove d'esame, ripartizione del punteggio tra le singole prove, fissazione dei criteri di valutazione dei titoli per la selezione del personale direttivo e docente dei ruoli dello Stato da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere (art. 1, ultimo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604).

(1917-1918-1919)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 350ª seduta pubblica per martedì 24 settembre 1985, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Interrogazioni.

(5060)

Revoca di convocazione

A seguito e per effetto del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 394, concernente proroga delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura, la convocazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta comune disposta per il 2 ottobre 1985, alle ore 17, è revocata.

(5061)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 agosto 1985.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1984 a otto anni emessi per 600 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 214821/66-AU-74 in data 8 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1984, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 241, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 novembre 1984, di durata ottennale, per l'importo di 600 milioni di ECU, da collocarsi parte all'interno e parte all'estero;

Visto, in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni, sia all'interno che all'estero, sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Titolo I

CERTIFICATI NON STAMPIGLIATI

Art. 1.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU privi della stampigliatura « pagabile all'estero », i fondi in lire italiane occorrenti per il relativo servizio finanziario verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 22 novembre di ogni anno, a partire dal 22 novembre 1985, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale dell'8 novembre 1984.

Tali fondi verranno rimessi mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 22 novembre di ogni anno.

La Banca d'Italia provvederà ai pagamenti relativi ai certificati arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo da pagare a ciascun portatore dei titoli, alle cinque lire più vicine, per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori a due lire e cinquanta centesimi.

Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti, si provvederà a regolare con apposito decreto ministeriale i relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.

In relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli privi della stampigliatura « pagabile all'estero », la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre di ogni anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno essere effettuati i pagamenti in lire.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario in lire italiane al tasso dell'1% denominato: « Ministero del Tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 10,50% - Emissione 22 novembre 1984 - Rimborsabili il 22 novembre 1992 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - Non stampigliati », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione — per gli interessi cinque anni dalla data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dalla data stabilita per il rimborso — le somme non utilizzate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Art. 3.

Per il servizio finanziario relativo ai certificati privi della stampigliatura « pagabile all'estero », viene riconosciuta annualmente alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,03% sull'ammontare dei titoli di cui al quinto comma dell'articolo 1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste dal precedente art. 1 per la provvista dei fondi relativi al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli.

La prima rata annuale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 22 novembre 1985.

Art. 4.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

Su richiesta del portatore di certificati privi di stampigliatura « pagabile all'estero », la Banca d'Italia curerà a suo carico la trasmissione delle domande e dei titoli che verranno presentati presso di essa per le operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei certificati, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale dell'8 novembre 1984, nonché la consegna dei nuovi certificati.

Titolo II

CERTIFICATI STAMPIGLIATI

Art. 6.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU recanti la stampigliatura « pagabile all'estero » — allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di fornire

alla Banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, scelta ai sensi dell'art. 16 del decreto dell'8 novembre 1984, attualmente la Banque Paribas (Luxembourg) S.A., i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario stesso un giorno lavorativo sulla piazza di Lussemburgo precedente il 22 novembre di ogni anno, a partire dal 1985 — il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia entro il 13 novembre di ogni anno un importo provvisorio in lire. Tale importo verra determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa e sarà comunicato al Tesoro entro il 23 ottobre di ogni anno.

I fondi in lire verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: « Ministero del Tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 10,50% - Emissione 22 novembre 1984 - Rimborsabili il 22 novembre 1992 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - Stampigliati ».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di ECU da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione degli ECU alla menzionata Banca estera. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovrà essere immediatamente regolata.

L'ammontare di ECU da trasferire alla Banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito verra accreditato in un apposito conto infruttifero in valuta aperto, ai fini amministrativi e contabili, presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la medesima denominazione del conto infruttifero in lire italiane di cui al secondo comma.

Art. 7.

Nel caso in cui l'ECU non rappresenti più l'unità monetaria usata nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere ed il capitale da rimborsare verranno pagati in una delle valute già componenti l'ECU scelta dalla Banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto dell'8 novembre 1984. La Banca d'Italia provvederà ad acquistare la valuta richiesta dall'Ufficio italiano dei cambi al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della valuta stessa alla citata banca estera.

I fondi in lire necessari per effettuare tale acquisto verranno prelevati dal conto infruttifero in lire di cui al precedente art. 6 e l'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovrà essere immediatamente regolata.

Art. 8.

Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite dall'art. 6 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi ed il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi da retrocedere alla Banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, in ECU ovvero nella valuta prescelta di cui all'art. 7. Tali importi sono costituiti dalla commissione di 0,05 ECU per ogni cedola pagata e di 0,10 ECU per ogni titolo rimborsato, nonché da eventuali altre spese di modico importo che la menzionata Banca estera dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche estere sub-incaricate del servizio stesso, di cui all'art. 16 del decreto ministeriale dell'8 novembre 1984.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità di cui all'art. 6, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,01% sull'ammontare nominale dei titoli stampigliati « pagabile all'estero » che risulterà determinato sulla base di quanto previsto al quinto comma dell'art. 1.

Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 22 novembre 1985.

Art. 9.

Decorsi i termini di prescrizione, di cui al precedente art. 2, i fondi in valuta non utilizzati dalla banca estera di cui all'art. 6 per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto in valuta di cui al quarto comma del precedente art. 6, negoziando contro lire i fondi in valuta non utilizzati e versando il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 10.

In conformità al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto dell'8 novembre 1984, la Banca d'Italia — presso la propria sede di Milano e presso il servizio cassa centrale in Roma — provvederà ad apportare sui certificati e sulle relative cedole posseduti da non residenti la stampigliatura « pagabile all'estero », su richiesta degli interessati da avanzare tramite « banca agente ». Peraltro, per le richieste pervenute alla Banca d'Italia tra il 1° ottobre ed il 22 novembre di ogni anno, la stampigliatura verrà apposta, sul mantello del titolo e sulle relative cedole, indicando, come data di decorrenza agli effetti della stampigliatura, il successivo giorno 23 novembre; di conseguenza non sarà stampigliata, ove unita al titolo, la cedola in scadenza il 22 novembre dell'anno in riferimento, che verrà pertanto pagata in lire italiane ai sensi del precedente art. 1.

Art. 11.

In considerazione della facoltà per il portatore di certificati stampigliati « pagabile all'estero » di richiedere il rimborso anticipato del capitale e degli interessi maturati, qualora si verifichi una delle tre condizioni previste all'art. 6 del decreto ministeriale dell'8 novembre 1984, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere le eventuali richieste al Ministero del tesoro per la immediata messa a disposizione dei relativi fondi.

Titolo III

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 12.

I titoli o le cedole deteriorati, non più idonei alla circolazione e tuttavia sicuramente identificabili, potranno, su richiesta del possessore di tali valori, essere sostituiti con le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto dell'8 novembre 1984.

La Banca d'Italia provvederà a ritirare le richieste di sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui al precedente comma, per la loro trasmissione al Ministero del tesoro, nonché a rimettere agli interessati i nuovi valori.

Il Ministero del tesoro potrà richiedere entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle richieste di cui sopra eventuali notizie non contenute nelle richieste.

Art. 13.

Entro il mese di aprile di ogni anno, a partire dal 1986, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto, relativo all'anno precedente, separatamente per i certificati muniti o privi di stampigliatura.

Per i titoli stampigliati la contabilità sarà rassegnata in ECU, ovvero nell'altra valuta determinata ai sensi del precedente art. 7.

Le cedole ed i titoli saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di aprile di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al primo comma.

Art. 14.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 15.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, i conti da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti nel presente decreto, saranno effettuate — ove possibile — tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

Le spese di cui ai precedenti articoli 3 ed 8 faranno carico al capitolo 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1985 è, prevedibilmente, di L. 230.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1985
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 329

(4877)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 agosto 1985.

Impegno della somma complessiva di L. 127.936.671.005 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 (F.I.O. 1983 - Anno finanziario 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, primo comma, della legge finanziaria 1983, n. 130, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, della somma di lire 1.300 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge n. 371/83, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.118 miliardi;

Visto il successivo quinto comma dello stesso art. 21, il quale autorizza, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanziamento di progetti immediatamente eseguibili;

Visti i propri decreti 3 luglio 1984 e 31 dicembre 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1984 e n. 71 del 23 marzo 1985;

Visto, inoltre, il successivo proprio decreto 17 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1985, registro n. 1, foglio n. 331;

Atteso che con i soprarichiamati tre decreti vengono assunti impegni — a valere sui residui del cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bi-

lancio per l'importo complessivo di lire 621,007 miliardi, a carico diretto dei fondi statali, per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili di competenza regionale;

Considerato che la BEI finanzia, in tutto o in parte, progetti di competenza regionale, per l'importo complessivo di lire 719,630 miliardi;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 129165 dell'8 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1985, registro n. 18, foglio n. 16, con il quale viene recata, fra l'altro, la variazione in aumento, per il 1985, al cap. 7090 per l'importo complessivo di lire 127.936.672.000 corrispondente ai prestiti BEI sinora concessi per: il progetto « Acquedotto di Cagliari » (L. 7.996.861.180), il progetto «Disinquinamento Savona» (L. 19.989.904.530), il progetto « Disinquinamento Venezia » (L. 19.989.993.945), il progetto « Disinquinamento golfo di Manfredonia » (L. 19.989.974.780), il progetto « Disinquinamento Po » (L. 49.974.996.320), il progetto « Tangenziale Napoli III » (L. 9.994.940.250);

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 127.936.671.005 è impegnata, per l'esercizio 1985, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili indicati in premessa.

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1985
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 7

(4939)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 12 settembre 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 luglio 1985 che ha approvato i modelli della domanda di concessione edilizia o autorizzazione in sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Visto il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1985, con il quale è stato approvato il mod. 47/85 per la domanda di concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, distinto nei modelli 47/85-A; 47/85-B; 47/85-C; 47/85-D, in relazione alla tipologia di abuso e in un modello riepilogativo, denominato 47/85-R;

Considerato che è stata riscontrata, nei modelli, la presenza di alcuni errori, che appare necessario eliminare;

Decreta:

Art. 1.

Nella sezione terza dei modelli 47/85-A,B,C,D, sono eliminati gli zeri prestampati.

Art. 2.

Nel mod. 47/85-B, sezione seconda, al quadro *c*, primo rigo, è soppressa la parola « non ».

Nella sezione terza è soppresso l'intero quadro *D* nonché l'ultimo rigo, in corsivo, del quadro *B*; al rigo 15 del quadro *E* le parole « *riportare l'importo indicato al rigo 6 o 13 o 14* » sono sostituite con « *riportare l'importo indicato al rigo 6 o 14* ».

Art. 3.

Nel mod. 47/85-D, sezione prima, al punto 7, ultimo rigo, le parole « all'articolo 13 », sono sostituite con « all'articolo 15 ».

Nella sezione terza dello stesso modello:

la dizione « Lire/mq » è sostituita dalla dizione « Lire » dal rigo 13 al rigo 18;

il rigo 18 « Altre attività (moltiplicare rigo 7 per rigo 1) » è sostituito dal seguente: « Altre attività (moltiplicare rigo 7 per rigo 1 con le modalità riportate nelle istruzioni) ».

Art. 4.

Nelle « Istruzioni per la compilazione » contenute nel modello 47/85-R, nella parte riguardante il modello 47/85-D, sezione terza, « Calcolo dell'oblazione », l'ultima parte, intitolata « Altre attività » è sostituita da:

« *Altre attività.*

Si intendono tutte le attività non comprese nelle precedenti categorie. Per il calcolo dell'oblazione compilare il rigo 18 riportando al rigo 1 la misura dell'oblazione senza la riduzione di cui all'articolo 34, comma 5, e con le eventuali maggiorazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

(5044)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985:

Idolo Eugenio, notaio residente nel comune di Susa, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di San Giovanni Valdarno, distretto notarile di Arezzo, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Auricchio Daniela, notaio residente nel comune di Pescia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Turi, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione;

Simili Giuseppe Enrico, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Bergamo, con l'anzidetta condizione;

Serra Sandro, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Granzella Martino, notaio residente nel comune di Gravedona, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Menaggio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Chiarugi Eliana, notaio in Empoli, distretto notarile di Firenze, e trasferito nel comune di Borgo San Lorenzo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Giuliani Rosa, notaio residente nel comune di Biccari, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di San Giovanni Rotondo, distretto notarile di Foggia, con l'anzidetta condizione;

Ripoli Salvatore, notaio residente nel comune di Monterotondo, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Grosseto, con l'anzidetta condizione;

Polacci Antonio, notaio in Santa Maria a Monte, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Tresana, distretto notarile di La Spezia, con l'anzidetta condizione;

Giambò Antonella, notaio residente nel comune di Cannobio, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Montalbano d'Elicona, distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione;

Perrone Capano Riccardo riammesso all'esercizio professionale ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, è assegnato nel comune di Abbiategrasso, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Troisi Enrico, notaio residente nel comune di Masserano, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Codecasa Patrizia, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

La Civita Ercole, notaio residente nel comune di Cologno Monzese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Squizzato Silvano, notaio residente nel comune di Torino, e trasferito nel comune di San Donato Milanese, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Sorrentino Costanzo, notaio residente nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Cannistraro Maria Gabriella, notaio residente nel comune di Ravanusa, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Barbati Aldo, notaio residente nel comune di Vipiteno, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Neviano degli Arduini, distretto notarile di Parma, con l'anzidetta condizione;

Cordero di Montezemolo Marco, notaio residente nel comune di Ancona, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Russo Antonietta, notaio residente nel comune di San Vito Chietino, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Tivoli, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Biase Donata Maria, notaio residente nel comune di Bela, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Conturs1, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Galfano Eugenio, notaio residente nel comune di Santo Stefano Quisquina, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Menfi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Castellana Giuseppe, notaio residente nel comune di Chiusi, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Lizzano, distretto notarile di Taranto, con l'anzidetta condizione;

Valentino Concetta, notaio in Urbania, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Alanno, distretto notarile di Teramo, con l'anzidetta condizione;

Pirone Marco, notaio residente nel comune di Trevi, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Spoleto, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Della Ratta Concetta Adriana, notaio residente nel comune di Senise, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Molfetta, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione;

Arangio Corrado, notaio in Castelfiorentino, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Bagnoregio, distretto notarile di Viterbo, con l'anzidetta condizione.

Con decreti ministeriali 3 settembre 1985:

il decreto ministeriale 7 agosto 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Troisi Enrico alla sede di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano;

il decreto ministeriale 7 agosto 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Arangio Corrado alla sede di Bagnoregio, distretto notarile di Viterbo;

Pennazzi Catalani Carlo, notaio residente nel comune di Montafia, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Bagnoregio, distretto notarile di Viterbo, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carbone Alfonso, notaio residente nel comune di Felizzano, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Alessandria, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Calcagno Antonino, notaio residente nel comune di Longarone, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Pieve di Cadore, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Luciano Alberto, notaio in Civitella Casanova, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Iglesias, distretto notarile di Cagliari, con l'anzidetta condizione;

Ciliberto Guglielmina, notaio residente nel comune di Cirò Marina, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Crotone, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Zampieri Giuseppe, notaio residente nel comune di Mogliano Veneto, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Motta di Livenza, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

(5015)

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1985, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37, 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Barisone Secondo, notaio esercente in Bologna, dal 10 settembre 1985;

Mareschi Nicolò, notaio esercente in San Daniele del Friuli, distretto notarile di Udine, dal 12 settembre 1985;

Di Renzo Aldo, notaio esercente in Teramo, dal 22 settembre 1985;

Coiro Luigi, notaio esercente in Teggiano, distretto notarile di Salerno, dal 25 settembre 1985;

Bracone Ercole, notaio esercente in Teramo, dal 19 ottobre 1985;

Caruso Giorgio, notaio esercente in Benevento, dal 30 ottobre 1985.

(5016)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landy Freres di Rastignano di Pianoro (Bologna), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicart di Mesola di Ferrara (Ferrara), fallita il 17 dicembre 1984, è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camporesi di Predappio (Forlì), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.E.D. - Società industrie ceramiche edili decorate, con sede e stabilimento in Spezzano Modenese (Modena), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.O. di Bologna, è prolungata al 12 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Viro Innocenti di Zola Predosa (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 febbraio 1985 al 12 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mobilificio Olivieri S.p.a., con sede legale e stabilimento in Rimini (Forlì), è prolungata al 17 febbraio 1985
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società internazionale olearia, con sede legale in Roma e stabilimento in Modena, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche San Marco di Scandiano (Reggio Emilia), è prolungata al 14 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertolini macchine agricole di Reggio Emilia, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Senio di Castelbolognese (Ravenna), è prolungata al 26 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche S. Marco di Scandiano (Reggio Emilia), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebac industriale, con sede e stabilimenti in Rastignano e Ponte della Venturina (Bologna), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Faventia di Cotignola (Ravenna), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore di dieci operai dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Edilcuoghi, stabilimento di Sassuolo (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'11 marzo 1985 all' 11 marzo 1986.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.E. di Zola Predosa (Bologna), è prolungata al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin, con sede in Milano ed unità produttiva presso la Corbin Co., stabilimento di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), dal 1° gennaio 1983 al 2 luglio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Carenzi di Piacenza, è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rafal, in Piangipane (Ravenna), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gulminelli di Ravenna, fallita il 27 novembre 1983, è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore di ventisei impiegati (ventiquattro nel reparto uffici, uno nel magazzino tessuti ed uno nel magazzino spedizioni), dipendenti dalla S.p.a. Emmanuel Schvili presso l'unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 28 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 24 settembre 1984 al 22 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cenacchi S.p.a. di Molinella (Bologna), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pontex di Ozzano Emilia (Bologna), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compex, con sede in Vigarano Pieve (Ferrara), fallita il 6 ottobre 1984, è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.G.A. commerciale di Villa Verucchio (Forlì), è prolungata al 16 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria Vignatelli di Forlì, è prolungata al 23 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sleeping System Italia di Forlì, è prolungata al 23 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Piacentino di Piacenza, è prolungata al 27 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.S. - Costruzioni meccaniche settentrionali, con sede legale in Bologna e stabilimento in Ravenna, è prolungata al 27 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marini S.p.a., con sede legale in Alfonsine (Ravenna) e stabilimenti di Alfonsine (Ravenna), S. Biagio Argento (Ferrara) e Cassino (Frosinone), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.A.G. Arrigoni e C., con sede in Roma, stabilimento e uffici in Cesena (Forlì) (in amministrazione controllata), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore di sessanta impiegati dipendenti dalla S.p.a. Tectubi, con sede in Milano e stabilimenti in Podenzano e Castelsangiovanni (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 17 giugno 1985 al 15 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Silva di Scandiano (Reggio Emilia), è prolungata al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Aurora, in Lugo di Ravenna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scic S.p.a., con sede e stabilimento in Parma (frazione Viarolo), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Emmevi di Fiorano Modenese (Modena), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stayer di Ferrara, è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa G. Maestri montaggi industriali di Ferrara, è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardi di Tresigallo (Ferrara), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E. - Società anonima elettrificazione, con sede in Milano e stabilimento di Bologna, è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camiceria Pancaldi e B. di Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova - Società cartotecniche italiane associate di Bologna, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landy Freres di Rastignano di Pianoro (Bologna), è prolungata al 2 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lambers di Casalecchio di Reno (Bologna), è prolungata al 12 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Verbena - Via Montanara Salice Nord 6 - Borgo Tassignano di Bologna, è prolungata al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cebora, con sede in Granarolo Emilia (Bologna) e stabilimenti in Cadriano (Bologna) e Gallo di Poggio Renatico (Ferrara), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Indus, con sede in Sassuolo e stabilimenti in Spezzano in Fiorano e Soligano di Castelvetro (Modena), è prolungata al 15 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicar di Carpi (Modena), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dalcolor, con sede e stabilimento in Castellarano (Reggio Emilia), è prolungata al 18 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colombani Lusuco, con sede in Portomaggiore (Ferrara), stabilimenti e uffici in Portomaggiore (Ferrara), Codigoro (Ferrara), Alseno (Piacenza) e Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Fabo, con sede e stabilimento in Cento (Ferrara), è prolungata al 2 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Val.Co., in Comacchio (Ferrara), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comar, con sede in Ravenna e stabilimento in Forlì, è prolungata al 6 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mirella di Meldola (Forlì), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortex-Sidac di Forlì, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuovo scalificio riminese, con sede in Ravenna e stabilimento in Rimini, è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Castellarano Fiandre ceramiche di Castellarano (Reggio Emilia), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Castoro di Castellarano (Reggio Emilia), è prolungata al 25 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area dei comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 3 settembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici nella zona di Valle Roveto (L'Aquila), impegnati nella costruenda superstrada del Liri, resisi disponibili dal 9 aprile 1982, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 marzo 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Fiumesanto (Sassari) per i lavori relativi al primo e secondo gruppo della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 23 maggio 1983 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 2 agosto 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area industriale del comune di Porto Torres (Sassari), impegnate nella costruzione del depuratore consortile e del porto industriale, resisi disponibili dal 1° febbraio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nell'area del comune di Naro (Agrigento), nei lavori relativi alla costruzione della diga Furore sul torrente Burraito, resisi disponibili dal 13 giugno 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 gennaio 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Naro (Agrigento), per il completamento dei lavori relativi alle opere di primo stralcio della diga S. Giovanni sul fiume Naro, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 6 aprile 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nella predetta area ed impegnati nei lavori concernenti opere di irrigazione, di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 aprile 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Valenzano (Bari) ed impegnate nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 5 novembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione di opere pubbliche nell'area del comune di Valenzano (Bari), sospesi dal 31 marzo 1984 od entro sei mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Valenzano (Bari) impegnati nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 29 ottobre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 15 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla P.M. costruzioni S.r.l. operante nell'area del comune di Montalbano Jonico (Matera) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto del Frida, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Torri, operante nell'area del comune di Montalbano Jonico (Matera), per i lavori relativi all'acquedotto dell'Agri e del Frida, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 2 marzo 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Porto Vesme (Cagliari), impegnate nei lavori di completamento del Polo Zinco presso la Samim S.p.a. sospesi dal 1° ottobre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto (Matera), invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale 14/8815 a suo tempo predisposta dalla Casmez e resisi disponibili dal 27 febbraio 1984 od entro nove mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 3 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di San Severo (Foggia), ed impegnati nel completamento dei lavori delle condotte irrigue, di cui ai progetti 14/131 e 568 in Capitanata, sospesi dal 1° settembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 15 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Acerenza (Potenza) ed impegnati nella costruzione di una diga in terra battuta, sospesi dall'11 dicembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 giugno 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area del comune di Pisticci (Matera), nei lavori concernente opere di irrigazione di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 aprile 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 agosto 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicart di Mesola di Ferrara (Ferrara), fallita il 17 dicembre 1984, è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camporesi di Predappio (Forlì), è prolungata al 24 giugno 1984 (ultima).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.E.D. - Società industrie ceramiche edili decorate di Spezzano Modenese (Modena), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.O. di Bologna, è prolungata all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebac industriale, con sede e stabilimento in Rastignano e Ponte della Venturina (Bologna), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gulminelli di Ravenna, fallita il 27 settembre 1983, è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin, con sede in Milano ed unità produttiva presso la Corbin-Co, stabilimento di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), è prolungata al 1° gennaio 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.A.G. Arrigoni e C., con sede in Roma, stabilimento e uffici in Cesena (Forlì) (in amministrazione controllata), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Indus, con sede in Sassuolo e stabilimenti in Spezzano di Fiorano e Solignano di Castelvetro (Modena), è prolungata al 13 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicar di Carpi, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dalcolor, con sede e stabilimento in Castellarano (Reggio Emilia), è prolungata al 18 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area dei comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 3 settembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 agosto 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici nella zona di Valle Roveto (L'Aquila), impegnati nella costruenda superstrada del Liri, resisi disponibili dal 9 aprile 1982, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 marzo 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 9 agosto 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Valenzano (Bari) ed impegnate nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 5 novembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione di opere pubbliche nell'area del comune di Valenzano (Bari), sospesi dal 31 marzo 1984 od entro sei mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Valenzano (Bari) impegnati nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 29 ottobre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 15 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Torri, operante nell'area del comune di Montalbano Jonico (Matera), per i lavori relativi all'acquedotto dell'Agri e del Frida, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 2 marzo 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto (Matera), invasata alla diga di monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale 14/8815 a suo tempo predisposta dalla Casmez e resisi disponibili dal 27 febbraio 1984 od entro nove mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 3 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerenza (Potenza) ed impegnati nella costruzione di una diga in terra battuta, sospesi dall'11 dicembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 giugno 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin, con sede in Milano ed unità produttiva presso la Corbin-Co, stabilimento di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), è prolungata al 30 giugno 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gulminelli di Ravenna, fallita il 27 settembre 1983, è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area del comune di Valsinni (Matera), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 5 gennaio 1982 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area dei comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 3 settembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 agosto 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici nella zona di Valle Roveto (L'Aquila), impegnati nella costruenda superstrada del Liri, resisi disponibili dal 9 aprile 1982, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 marzo 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area del comune di Pisticci (Matera), nei lavori concernente opere di irrigazione di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 aprile 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 agosto 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area del comune di Pisticci (Matera), nei lavori concernente opere di irrigazione di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 aprile 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 agosto 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione di opere pubbliche nell'area del comune di Valenzano (Bari), sospesi dal 31 marzo 1984 od entro sei mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'arti. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area del comune di Valsinni (Matera), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 5 gennaio 1982 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area del comune di Valsinni (Matera), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 5 gennaio 1982 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area del comune di Valsinni (Matera), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 5 gennaio 1982 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 luglio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4795-4813)

MINISTERO DEL TESORO

N. 179

Corso dei cambi del 13 settembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1950 —	1950 —	—	1950 —	1950 —	1950 —	1950 —	1950 —	1950 —	1950 —
Marco germanico	669,100	669,100	—	669,100	669 —	668,90	668,750	669,100	669,100	669,10
Franco francese . .	219,990	219,990	—	219,990	219,50	219,65	219,370	219,990	219,990	219,98
Fiorino olandese . . .	598,300	598,300	—	598,300	598,32	598 —	597,700	598,300	598,300	598,30
Franco belga	33,250	33,250	—	33,250	32,25	33,25	33,278	33,250	33,250	33,25
Lira sterlina	2617,900	2617,900	—	2617,900	2615 —	2615,20	2612,500	2617,900	2617,900	2617,90
Lira irlandese	2084,500	2084,500	—	2084,500	2084 —	2084,65	2085 —	2084,500	2084,500	—
Corona danese . . .	185,460	185,460	—	185,460	185,50	185,45	185,450	185,460	185,460	185,45
Dracma	14,030	14,030	—	14,030	—	—	13,900	14,030	14,030	—
E.C.U.	1491,900	1491,900	—	1491,900	1491,82	1491,42	1491,750	1491,900	1491,900	1491,90
Dollaro canadese	1418 —	1418 —	—	1418 —	1418 —	1418,10	1418,250	1418 —	1418 —	1418 —
Yen giapponese	8,059	8,059	—	8,059	8,059	8,05	8,059	8,059	8,059	8,05
Franco svizzero	811,600	811,600	—	811,600	811,50	811,40	811,300	811,600	811,600	811,60
Scellino austriaco . . .	95,400	95,400	—	95,400	95,50	95,40	95,480	95,400	95,400	95,40
Corona norvegese	229,940	229,940	—	229,940	230 —	229,45	230 —	229,940	229,940	229,95
Corona svedese	227,710	227,710	—	227,710	228 —	228,35	229 —	227,710	227,710	227,70
FIM . . .	318,200	318,200	—	318,200	318,25	318,35	318,300	318,200	318,200	—
Escudo portoghese . .	11,170	11,170	—	11,170	11,25	11,20	11,270	11,170	11,170	11,16
Peseta spagnola . . .	11,380	11,380	—	11,380	11,40	11,35	11,400	11,380	11,380	11,38

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 settembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1950 —
Marco germanico . .	668,925
Franco francese	219,680
Fiorino olandese . .	598 —
Franco belga	33,264
Lira sterlina	**2615,200**
Lira irlandese	2084,750
Corona danese . . .	185,455
Dracma	13,965
E.C.U.	1491,820
Dollaro canadese .	1418,125
Yen giapponese . .	8,059
Franco svizzero . .	811,450
Scellino austriaco .	95,440
Corona norvegese .	229,970
Corona svedese .	228,355
FIM . . .	318,250
Escudo portoghese	11,220
Peseta spagnola . .	11,390

Media dei titoli del 13 settembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	56,125
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	94,150
» 6 % » » 1972-87 .	92,200
» 9 % » » 1975-90 . .	95,500
» 9 % » » 1976-91 . .	92,200
» 10 % » » 1977-92 . . .	92,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	87 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,950
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 . .	86,400
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	101,650
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,600
» » » » 1- 1-1982/86	100,425
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,950
» » » » 1- 5-1982/86 .	101 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,375
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,450
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,375
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,200
» » » » 1- 9-1982/86 . .	101,650
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,600
» » » » 1-10-1982/86 . .	101,450
» » » » 1-10-1983/86 .	100,300
» » » » 1-11-1982/86	101,100
» » » » 1-12-1982/86 .	101,775
» » » » 1- 1-1983/87	101,875
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,950
» » » » 1- 3-1983/87	102,250
» » » » 1- 4-1983/87	101,825
» » » » 1- 5-1983/87 . .	101,400
» » » » 1- 6-1983/87	102 —
» » » » 1-11-1983/87 . .	100,350
» » » » 1-12-1983/87 . .	100,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	101,125
» » » » 1- 2-1984/88	100,950
» » » » 1- 3-1984/88	100,700
» » » » 1- 4-1984/88	100,575
» » » » 1- 5-1984/88	100,400
» » » » 1- 6-1984/88	100,800
» » » » 1- 7-1983/88	102,700
» » » » 1- 8-1983/88	102,750
» » » » 1- 9-1983/88	103,025
» » » » 1-10-1983/88	102,650
» » » » 1-11-1983/90	104,125
» » » » 1-12-1983/90	104,175
» » » » 1- 1-1984/91	104,250
» » » » 1- 2-1984/91	104,250
» » » » 1- 3-1984/91	102,300
» » » » 1- 4-1984/91	102,475
» » » » 1- 5-1984/91	102,350
» » » » 1- 6-1984/91	102,400
» » » » 1- 7-1984/91	101,600
» » » » 1- 8-1984/91	101,500
» » » » 1- 9-1984/91	101,550
» » » » 1-10-1984/91	101,550
» » » » 1-11-1984/91	101,475
» » » » 1-12-1984/91	100,775
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	99,800
» » » 16 % 1- 1-1986	100,350
» » » 14 % 1- 4-1986	100,100
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,175
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,850
» » » 12 % 1- 3-1988	98,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,825
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112,250
» » » » 1983/90 11,50 %	107,500
» » » » 1984/91 11,25%	107,125
» » » » 1984/92 10,50%	104,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza:

procedura penale.

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica II.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina legale e delle assicurazioni;

psichiatria sociale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5045)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Regime di prezzo della calciocianamide e delle scorie Thomas. (Provvedimento n. 32/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 24 del 17 maggio 1977;

Vista la delibera C.I.P.E. in data 10 luglio 1985;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il provvedimento C.I.P. n. 24 del 17 maggio 1977, concernente il regime dei prezzi della calciocianamide e delle scorie Thomas, è abrogato.

Roma, addì 12 settembre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(5047)

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Approvazione del regolamento concernente i criteri provvisori per la redazione della relazione semestrale da parte delle società quotate in borsa e degli altri soggetti obbligati e le modalità e termini della sua pubblicazione. (Deliberazione 5 settembre 1985, n. 1784).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Visto l'art. 2429-*bis* del codice civile, così come modificato dall'art. 13 della legge 4 giugno 1985, n. 281;

Visto l'art. 4, secondo comma, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 19, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 18-*quater*, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, così come integrato dall'art. 16 della legge 4 giugno 1985, n. 281;

Visto l'art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

Vista la propria deliberazione 13 maggio 1977, n. 214.

Ritenuto indispensabile fornire, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al citato art. 13 della legge 4 giugno 1985, n. 281, i criteri per l'elaborazione della relazione semestrale per il corrente esercizio;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire i modi ed i termini concernenti la pubblicazione della relazione semestrale delle società con azioni quotate in borsa;

Delibera:

E' approvato l'unito regolamento, che consta di due articoli, concernente i criteri provvisori per la redazione della relazione semestrale e le modalità e termini della sua pubblicazione.

La presente delibera e l'unito regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Roma, addì 5 settembre 1985

Il presidente: PIGA

REGOLAMENTO

concernente i criteri provvisori per la redazione della relazione semestrale e le modalità e termini della sua pubblicazione

Art. 1.

Criteri provvisori per la redazione della relazione semestrale

1) Le società con azioni quotate in borsa e gli altri soggetti tenuti agli obblighi di cui all'art. 4, primo comma, punto 4, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, debbono provvedere, limitatamente all'esercizio in corso, alla redazione della relazione semestrale sull'andamento della gestione del primo semestre secondo quanto previsto dalla previgente normativa.

Art. 2.

Modalità e termini per la pubblicazione della relazione semestrale

1) La relazione semestrale delle società con azioni quotate in borsa deve essere resa pubblica entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, nei seguenti modi:

deposito presso la sede sociale per la durata di tre mesi con l'obbligo di consegna di copia a chiunque ne faccia richiesta;

invio di copie ai comitati direttivi degli agenti di cambio o alle commissioni per il listino di tutte le borse valori per la consegna a chiunque ne faccia richiesta.

2) Dell'avvenuto adempimento di tali modalità deve essere data immediata notizia mediante avviso da pubblicarsi su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

(5048)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Aumento, da tre a nove, del numero dei posti del concorso a segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1984, registro n. 11, foglio n. 183, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1984, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione centrale;

Considerato che alle prove scritte del suindicato concorso svoltesi nei giorni 16 e 17 gennaio 1985 in Roma presso il palazzo degli esami di via G. Induno n. 4 e l'Ergife Palace Hotel di via Aurelia n. 619, si sono presentati novecentocinquanta candidati;

Ritenuto che la situazione degli uffici dell'amministrazione centrale si presenta particolarmente critica per la grave carenza di personale, che ne compromette la funzionalità e l'efficenza, per cui, sotto il profilo dell'interesse generale, si rende indispensabile provvedere ad integrare il personale con la massima urgenza e con un congruo numero di nuovi impiegati della carriera di concetto;

Considerato che, in atto, sono disponibili nel ruolo della ex carriera di concetto dell'amministrazione centrale sei posti di segretario per i quali è già stata concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1984, la prescritta autorizzazione a bandire concorsi;

Considerata, quindi, l'opportunità di disporre un aumento del numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale del 20 giugno 1984;

Atteso che la correzione degli elaborati è appena iniziata, e che la commissione esaminatrice ha temporaneamente sospeso i lavori per riprenderli a registrazione avvenuta del presente decreto;

Ritenuto che una tale soluzione rende possibile una più sollecita assegnazione alle varie direzioni generali di un congruo numero di impiegati, dell'ex carriera di concetto senza far ricorso a distacchi temporanei o missioni dagli uffici periferici;

Considerato, d'altra parte, che il notevole numero dei candidati presenti alle prove scritte garantisce comunque una idonea ed ampia selezione di candidati;

Decreta:

I posti di segretario in prova dell'ex carriera di concetto del ruolo dell'amministrazione centrale messi a concorso con il decreto ministeriale 20 giugno 1984, citato nel preambolo del presente decreto, sono aumentati da tre a nove.

Restano confermate le altre modalità di espletamento del concorso indicato nel decreto ministeriale 20 giugno 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1985
Registro n. 11 *Lavoro, foglio n.* 326

(4945)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a centosei posti di preside nelle scuole medie

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale, il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1983, n. 2063 e il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, concernenti norme applicative della legge istitutiva;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentica di firma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente la delega alla emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo ispettivo docente e non docente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sulle norme regolanti lo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola statale;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo funzionale dei dipendenti civili e militari dello Stato;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 928, riguardante le norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270, di revisione della disciplina del reclutamento del personale docente e direttivo;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, di interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, *n.* 955, *art.* 16, *contenente la nuova normativa sul* bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, art. 3, contenente il testo unificato in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 195, contenente norme integrative in materia di concorsi direttivi nella scuola;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione emesso nell'adunanza del 7 aprile 1983;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1985, con il quale sono approvati, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, la tabella dei titoli valutabili e gli argomenti delle prove d'esame dei concorsi a posti di preside nelle scuole medie (*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, a centosei posti di preside nella scuola media di cui cinquantadue vacanti e conferibili dal 10 settembre 1986 e cinquantaquattro vacanti e conferibili dal 10 settembre 1987.

Al numero dei posti vacanti al 10 settembre 1986 e al 10 settembre 1987 vanno aggiunti distintamente i posti che si renderanno comunque vacanti e disponibili alle predette date.

(*) V. allegati *A* e *B* pubblicati in calce al presente bando di concorso.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Al concorso sono ammessi i professori ordinari delle scuole medie forniti di una qualsiasi laurea nonché gli insegnanti di ruolo di educazione fisica laureati, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato dal successivo art. 5, abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di cinque anni effettivamente prestato per almeno centottanta giorni in ciascun anno scolastico.

Sono altresì ammessi al concorso, purché abbiano maturato il requisito del servizio di cui al precedente comma, gli insegnanti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado nei licei artistici e negli istituti d'arte nonché i vice-rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, che nelle prove di esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Sono, inoltre, ammessi al concorso, alle predette condizioni, in quanto equiparati agli appartenenti ai ruoli della scuola media, coloro i quali vi abbiano appartenuto e conservino titolo alla restituzione, ai detti ruoli.

Art. 3.

Servizi valutabili

Ai fini dell'ammissione ai concorsi indicati nel presente decreto sono considerati validi:

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di aspettativa o di assenza per mandato amministrativo degli eletti a cariche presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di aspettativa per mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio dalla data di effettivo inizio del servizio stesso;

i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizi di istituto a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

il servizio prestato presso l'Università per stranieri ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181;

il periodo di aspettativa per servizio militare di leva di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prestato dopo la nomina in ruolo ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 349.

Art. 4.

Titoli e prove d'esame

I titoli valutabili ai fini del concorso e gli orientamenti programmatici per le prove d'esame sono stabiliti rispettivamente dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto ministeriale 2 maggio 1983 che viene pubblicato unitamente al presente bando.

I titoli valutabili devono essere presentati in originale o in copia autentica unitamente alla domanda di ammissione e devono essere rilasciati dalle autorità ed uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni, secondo le prescrizioni dei successivi articoli del presente decreto.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice la quale disporrà a tal fine di 100 punti, dei quali 20 da assegnare ai titoli (14 per titoli di servizio e 6 per quelli di studio di cultura), 40 alla prova scritta e 40 a quella orale.

Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova orale e si svolgeranno a Roma.

Il diario della prova scritta sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che riporteranno nella prova scritta il punteggio di almeno 28 quarantesimi.

I candidati dovranno presentarsi nei locali in cui si svolgeranno le prove d'esame muniti di valido documento di riconoscimento.

I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti mediante lettera di convocazione.

Art. 5.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, di cui al presente bando, integrata dalla scheda personale (fac-simile allegato 1) che gli aspiranti dovranno compilare nella parte ad essi riservata, dovrà essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevuta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di primo grado - Divisione III - Roma, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano presentate in tempo utile purché inviate per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che, sulla base dei documenti prodotti, non risultino in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso stesso.

Sono altresì esclusi dal concorso coloro che abbiano spedito per qualsiasi causa, anche non imputabile al candidato, la domanda di ammissione e/o i documenti attestanti il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso oltre il termine di scadenza previsto dal primo comma del presente articolo.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, durante o dopo l'espletamento delle prove.

Il Ministero non assume responsabilità per eventuali disguidi nell'inoltro delle domande.

Art. 6.

Modalità per la formulazione della domanda e della scheda personale

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno il cognome da nubili al quale potranno far seguire quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra e sede di titolarità (il professore comandato o in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo indicherà inoltre l'ufficio presso il quale risulta comandato e la data di inizio del comando o del mandato);

d) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso. E' fatto inoltre obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado - Divisione III - Roma, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per le comunicazioni relative al concorso, qualora il candidato non si attenga alle prescrizioni relative all'indicazione del proprio recapito originario e degli eventuali successivi cambiamenti;

e) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, dal provveditore agli studi, nel caso in cui il candidato sia preside incaricato;

f) il candidato che intenda sostenere la prova relativa all'ordinamento giuridico amministrativo della provincia di Bolzano con particolare riguardo all'ordinamento scolastico, al fine di beneficiare dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, deve farne esplicita richiesta nella suddetta domanda di partecipazione al concorso.

La scheda personale, che fa parte integrante della domanda, redatta su fotocopia dell'allegato 1, dovrà essere compilata nella sola parte riservata al candidato.

In caso di difformità tra scheda e domanda si terrà conto delle dichiarazioni contenute nella domanda.

Art. 7.

Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con la osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea, in originale o in copia autentica; qualora nel diploma non sia indicato il voto di laurea, il candidato dovrà, nel suo interesse ai fini della valutazione, presentare anche un certificato attestante il voto conseguito rilasciato dall'Università;

2) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando.

Qualora il candidato non possa produrre lo stato di servizio perché il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione al concorso, rilascerà, a richiesta dell'interessato, un certificato che attesti la data di effettiva assunzione in servizio di ruolo, il servizio prestato, nonché ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente;

3) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio (di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio) sia stato effettivamente prestato nella scuola (indicando in quale istituto o scuola abbia prestato effettivo servizio il candidato in attesa dell'assegnazione definitiva di sede, gli eventuali comandi e assegnazioni provvisorie), nella detta attestazione dovranno risultare altresì le assenze di qualsiasi natura e le eventuali interruzioni durante il servizio stesso, (allegato 2), per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero;

4) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti se in base agli atti d'ufficio esistono o meno a carico del candidato provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare;

5) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 4 del presente bando;

6) un breve *curriculum* in carta semplice firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonché dell'attività didattica e culturale svolta;

7) un elenco, firmato dal candidato, in triplice copia, su carta semplice, dei documenti e titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

8) un elenco in duplice copia, su carta semplice, firmato dal candidato, delle eventuali pubblicazioni inviate.

Non saranno prese in considerazione le opere dattiloscritte o manoscritte né le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato non saranno valutate.

I titoli di preferenza, in caso di parità di punteggio, di cui all'art. 4, dovranno essere spediti a mezzo raccomandata entro dieci giorni dalla data in cui i candidati avranno sostenuto e superata la prova orale; a tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dall'autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, ecc.) ed ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o della attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, e la votazione conseguita.

Non è ammesso riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso o comunque esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato, con esclusione delle pubblicazioni, redatto in altra lingua.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, né saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Art. 8.

Commissione - Graduatoria - Norme ed assegnazione di sede

Con successivo decreto si provvederà alla nomina della commissione esaminatrice in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 928 e dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.

La graduatoria generale di merito del concorso, nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno alle prove di esame una votazione complessiva di almeno 56/80, con non meno di 28/40 in ciascuna prova, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quella dei vincitori sarà formata in base all'ordine della stessa graduatoria generale di merito nel limite del numero delle presidenze messe a concorso per ciascun anno e sarà integrata da un numero di candidati pari, per ciascun anno, al numero delle presidenze conferibili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del presente bando.

E' esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I vincitori che non accettino la nomina o l'accettino condizionatamente, o pur avendola accettata non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti conferibili ai sensi del primo e del secondo comma del presente bando hanno diritto, nell'ordine di graduatoria a surrogare i vincitori che rinuncino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 9.

Disposizioni finali

I documenti, titoli e pubblicazioni presentati potranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta di rinunciare alla partecipazione al concorso e di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito del concorso stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1985
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 354

ALLEGATO 1

Spazio riservato all'ufficio

SCHEDA PERSONALE

PER CONCORSO A PRESIDE NELLE SCUOLE MEDIE

Sezione I (da compilare a cura del candidato)

TIPO DI CONCORSO CUI PARTECIPA

Concorso, per titoli ed esami, a duecentoquarantuno posti di preside nelle scuole medie

Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita

Nome

Data di nascita

Giorno Mese Anno

Provincia di nascita (1)

Sigla

Sesso

Maschile Femminile

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DESIDERA VENGANO INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI

Via/Piazza . Numero

C.a.p. (2) . Comune . . Provincia .

Sezione II (riservata all'ufficio)

TIPO DI CONCORSO CUI PARTECIPA

Descrizione in chiaro

Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita

Nome

Data di nascita

Giorno Mese Anno

Provincia di nascita (1)

Sigla

Sesso

Maschile Femminile

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DESIDERA VENGANO INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI

Via/Piazza . Numero

C.a.p. (2) . Comune . . Provincia .

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).
(2) Per le città con codici di avviamento postale (c.a.p.) per zona, indicare quello specifico della via.

ALLEGATO 2

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI . . . .

Prot. . . . . . . div. . . . . Data . . . .

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI

Visto l'art. . . del bando di concorso a n. . . . posti di preside nelle scuole medie pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . . .

Vista l'istanza del prof. . . . . ordinario di . . . . presso . . . . .

Esaminati gli atti di carriera ed il fascicolo personale dell'interessato;

Attesta:

Il prof. . . . . nato . . . . . . nominato in ruolo a decorrere economicamente dal . . . ha effettivamente prestato, negli anni scolastici sottoindicati, i seguenti servizi nella scuola quale docente di ruolo:

Anno scolastico	Sede di servizio	Incarico ricoperto	Assenze	Motivo dell'assenza

Si rilascia la presente attestazione **in bollo per uso concorso.**

Il provveditore agli studi

. . . .

ALLEGATO *A*

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

A) SERVIZIO
(Massimo punti 14)

Servizio di ruolo effettivamente prestato in scuole medie in ciascun anno d'insegnamento . . punti 0,50

Incarico di preside di durata non inferiore a centottanta giorni, per ciascun anno . . . . » 1,20

Incarico di vice preside o di collaboratore vicario di vigilatore in sezioni staccate di durata, non inferiore a centottanta giorni, per ciascun anno » 0,70

Il punteggio è ridotto a metà se il servizio di ruolo, gli incarichi di preside o di vice preside o di collaboratore vicario o vigilatore risulta prestato negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Incarico di direttore di scuola coordinata di istituto professionale, dislocata in comune diverso da quello dove è ubicata in sede principale e di durata non inferiore a centottanta giorni, per ogni anno . . . . » 0,35

Relativamente agli anni scolastici in cui il candidato ha prestato servizio di preside incaricato, di vice preside, di collaboratore vicario, di vigilatore in sezioni staccate, di direttore di scuola coordinata di istituti professionali non viene attribuito, in nessun caso, il punteggio previsto per il servizio di insegnamento.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso e nella stessa misura con le stesse modalità di cui sopra.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi effettuati ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974 i servizi prestati ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249; ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico reso in qualità d'insegnante.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo di istituto a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a centottanta giorni.

Sono esclusi dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo anche se svolti nei ruoli delle scuole elementari, ancorché coperti da retrodatazione della nomina, nonché ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente all'assunzione nelle scuole statali di istruzione secondaria anche se riconosciuto, in tutto o in parte nella carriera di professore.

I periodi di incarico di preside, vice preside, collaboratore vicario e di vigilatore di sezioni staccate inferiori a centottanta giorni saranno valutati esclusivamente come servizio d'insegnamento, senza attribuzione di alcun maggior punteggio a condizione che cumulando il servizio d'insegnamento prestato con quello di incarico si raggiungano non meno di centottanta giorni.

B) TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA
(Massimo punti 6)

Laurea richiesta per l'ammissione ai concorsi a posti di preside nelle scuole medie:

Laurea con lode . . . . punti 2,00

Laurea con votazione 110 . . . . . . » 1,60

Laurea con votazione da punti 105 a punti 109 » 1,20

Laurea con votazione da punti 100 a punti 104 » 0,80

Laurea con votazione da punti 88 a punti 99 » 0,40

Per ogni altra laurea . . . . . . » 1,00

Diploma di specializzazione o perfezionamento *post lauream* previsto dagli istituti universitari . » 0,20

Vincita di concorso per merito distinto nella istruzione secondaria (per titoli ed esame) di primo e secondo grado . . . . punti 1,20

Inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside nelle scuole medie per surrogazione dei vincitori, per ciascuna . . . » 1,60

Inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside di istituti di secondo grado per surrogazione dei vincitori, per ciascuna » 0,80

Inclusione in graduatoria di merito per concorso a posti di dirigente superiore . . . . » 0,20

Vincita, o idoneità o inclusione nella graduatoria di merito di concorsi, per titoli ed esame, a cattedre in scuole o istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la prima nomina in ruolo) . . . . » 0,60

Per l'inclusione nella terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie . . . . . » 1,20

Libera docenza . . . . » 0,80

Inclusione nell'elenco dei maturi (maturità scientifica) . . . . » 0,40

Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate, per ogni anno (fino ad un massimo di quattro anni) . . . . » 0,40

Servizio di assistente di ruolo (o aiuto universitario) prima della nomina fino ad un massimo di punti 0,60, per ciascun anno . . . . » 0,15

Servizio di assistente volontario, prima della nomina in ruolo, da valutarsi in conformità di quanto previsto dalla legge 23 novembre 1951, n. 1340.

Per la direzione di corsi di aggiornamento organizzati dall'amministrazione centrale e periferica (fino ad un massimo di punti 1), per ogni corso . » 0,50

Pubblicazioni di carattere scientifico didattico o riguardante i problemi dell'istruzione secondaria, fino a . . . . » 2,00

C) PROVE D'ESAME

Alla prova scritta sono assegnati un massimo di punti 40. Saranno ammessi alla prova orale coloro che avranno riportato almeno punti 28/40.

Alla prova orale sono assegnati un massimo di punti 40.

Saranno inclusi nella graduatoria di merito coloro che avranno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di 28 punti su 40 in ciascuna prova.

D) DETRAZIONI

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 10 marzo 1967, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

censura . . . . punti 0,40

sospensione dello stipendio fino ad un mese » 2,00

per ogni mese di sospensione in più (non si calcolano frazioni inferiori a quindici giorni) . . » 0,80

ALLEGATO *B*

PROVA SCRITTA

La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo alla scuola media, e deve tendere ad accertare la competenza e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva (durante la prova scritta è consentito consultare il dizionario della lingua italiana ed i testi di legge non commentati).

PROVA ORALE

I.

a) Finalità formative e sociali della scuola media:

1) itinerario storico della scuola dell'obbligo dalla legge Casati alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nel quadro generale

dell'evoluzione delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria in tale periodo;

2) formazione ed orientamento, obiettivi prioritari della scuola media;

3) il problema del diritto allo studio ed il significato della obbligatorietà e gratuità della scuola media nel quadro del dettato costituzionale;

4) il rapporto tra scuola elementare e scuola media;

5) il rapporto tra scuola media e istituti superiori;

6) conoscenza della Costituzione repubblicana, degli ordinamenti statali e delle istituzioni scolastiche e formative;

b) le innovazioni apportate dalla legge 4 agosto 1977, n. 517:

la programmazione educativa, le iniziative di sostegno e le attività scolastiche d'integrazione, l'integrazione degli alunni portatori di handicaps, la valutazione: obiettivi, metodo, strumenti, i servizi socio-sanitari, culturali, assistenziali;

c) obiettivi e contenuti delle discipline della scuola media alla luce della legge 16 giugno 1977, n. 348, e delle disposizioni applicative. L'esame di licenza media anche alla luce delle innovazioni della legge n. 348/1977 e delle disposizioni applicative;

d) il rinnovamento metodologico e didattico sia generale sia specifico per singole discipline;

e) la sperimentazione nella scuola media (vedi articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419);

f) l'aggiornamento del personale direttivo e docente;

g) orientamento scolastico e professionale.

II.

ASPETTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE E PEDAGOGICO DELL'AZIONE DIRETTIVA

Le funzioni del preside in ordine a:

1) la promozione ed il coordinamento delle attività della scuola alla luce del problema del recupero dell'obbligo scolastico ed in prospettiva dell'educazione permanente;

2) la funzione del collegio dei docenti e dei consigli di classe;

3) rapporti con gli organi collegiali, con le famiglie, nonché con le istituzioni, gli organismi sociali, amministrativi e politici;

4) azione di promozione e coordinamento delle attività di aggiornamento dei docenti nell'ambito della scuola.

III.

ORDINAMENTO SCOLASTICO E RELATIVA LEGISLAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1973, N. 477, E RELATIVI DECRETI DELEGATI, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI DEL PRECEDENTE ORDINAMENTO TUTTORA VIGENTI.

IV.

ELEMENTI FONDAMENTALI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO E DI CONTABILITÀ DI STATO ATTINENTI ALL'ORDINAMENTO SCOLASTICO

(4969)

Rinvio delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Basilicata - Potenza, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 119, già fissato per i giorni 23 e 24 settembre 1985 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 5 settembre 1985, pag. 6309, sono state rinviate come segue:

prima prova scritta: 4 ottobre 1985, ore 9;

seconda prova scritta: 5 ottobre 1985, ore 9.

Le predette prove si svolgeranno presso l'Università della Basilicata, via Nazario Sauro, 85, Potenza.

(5049)

Rinvio delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia - Viterbo.

Le prove d esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Tuscia - Viterbo, facoltà di lingue e letterature straniere moderne, gruppo di discipline n. 32, già fissato per i giorni 17 e 18 settembre 1985 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1985, pag. 6285, sono state rinviate come segue:

prima prova scritta: 22 ottobre 1985, ore 8;

seconda prova scritta: 23 ottobre 1985, ore 8.

Le suddette prove si svolgeranno presso la facoltà di lingue e letterature straniere moderne, aula n. 4, Università della Tuscia - Viterbo, via S. Camillo De Lellis (ex località Riello).

(5050)

Errata-corrige all'avviso riguardante i diari delle prove scritte dei concorsi pubblici a posti di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa. (Avviso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 215 del 12 settembre 1985).

La prima parte, secondo alinea, dell'avviso riguardante i diari citati in epigrafe, riportato alla pagina 6495, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale*, è rettificata nel senso che le prove scritte che si svolgeranno nei giorni 28 e 29 ottobre 1985, ore 8, presso il liceo scientifico statale « J.F. Kennedy », sito in Roma, via Nicola Fabrizi, 7 (angolo via Dandolo), si riferiscono al concorso pubblico, per titoli ed esami, *ad un posto* (e non a cinque posti) di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa del Ministero della pubblica istruzione.

(5051)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale dei ruoli amministrativo, sanitario e tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 54

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 54, a:

Ruolo amministrativo:

due posti di collaboratore amministrativo;

due posti di assistente amministrativo.

Ruolo sanitario:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anatomia ed istologia patologica;

due posti di assistente medico di anestesia e rianimazione;

un posto di psicologo collaboratore;

trentacinque posti di operatore professionale di prima categoria, collaboratore-infermiere professionale;

un posto di operatore professionale di prima categoria, collaboratore-ostetrica.

Ruolo tecnico:

un posto di operatore tecnico-autista;

un posto di operatore tecnico - settore sartoria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali dell'U.S.L. in Borgomanero (Novara).

(4987)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 65

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 65, a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;
dodici posti di infermiere professionale;
un posto di coadiutore amministrativo;
un posto di psicologo collaboratore (a tempo pieno);
un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);
un posto di aiuto di pneumologia;
un posto di assistente tecnico C.E.D.,
un posto di operatore tecnico C.E.D.;
tre posti di tecnico di radiologia;
un posto di assistente medico addetto al N.O.T. (a tempo pieno);
un posto di assistente di pneumologia (a tempo pieno);
un posto di primario del servizio di psichiatria;
un posto di tecnico di psicomotività;
un posto di ostetrica;
un posto di vigilatrice d'infanzia;
un posto di elettricista;
un posto di stampatore;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
tre posti di tecnico di laboratorio;
un posto di assistente di laboratorio (a tempo pieno);
tre posti di vice direttore amministrativo;
un posto di analista collaboratore per il C.E.D.

Servizio di psichiatria e diagnosi a cura presso l'ospedale «Bassini» di Cinisello Balsamo:

due posti di assistente di psichiatria (a tempo pieno);
un posto di caposala;
ventidue posti di infermiere professionale;
un posto di educatore professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'U.S.L. in Sesto S. Giovanni (Milano).

(4953)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi pubblici e pubblica selezione di personale del ruolo amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti concorsi pubblici e pubblica selezione, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

Ruolo amministrativo:

tre posti di assistente amministrativo - area amministrativa;

due posti di assistente amministrativo - area contabile;

due posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in San Giovanni in Persiceto (Bologna).

(5032)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 218 del 16 settembre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Sestri Levante: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto nel livello funzionale VI.

Azienda servizi municipalizzati per l'igiene urbana di Prato: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di impiegato di concetto nel V livello.

E.N.E.A. - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle risorse alternative: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per otto unità con elevata qualificazione professionale e documentata esperienza specifica.

R E G I O N I

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1985, n. 32.

Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l'attività motoria e sportiva - Abrogazione legge regionale 21 luglio 1978, n. 32.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del* 1° *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.
Premessa

La regione Puglia, in attuazione delle finalità dell'art. 13 dello Statuto, considera lo sport un servizio sociale di primaria importanza.

Art. 2.
Finalità della legge

La Regione, nell'ambito delle funzioni ad essa spettanti in relazione all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, promuove:

a) la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive armonicamente localizzate nel territorio regionale;

b) lo sviluppo delle attività motorie e sportive anche mediante il potenziamento del momento associativo.

TITOLO II

Art. 3.
Comitato regionale dello sport

Il comitato regionale dello sport, organo di consultazione e di proposta ai competenti organi regionali, per l'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, è composta da:

a) l'assessore competente, che lo presiede;

b) gli assessori allo sport delle cinque amministrazioni provinciali;

c) il sindaco, o l'assessore delegato allo sport, dei comuni capoluoghi di provincia;

d) tre rappresentanti degli altri comuni della Regione designata dall'ANCI pugliese, in modo da garantire la presenza dei comuni inferiori ai 10.000 abitanti, dei comuni tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti e dei comuni superiori ai 30.000;

e) il delegato regionale del CONI;

f) i cinque presidenti provinciali del CONI;

g) cinque rappresentanti regionali delle federazioni sportive aderenti al CONI, esistenti sul territorio regionale, designati dal consiglio regionale del CONI;

h) i coordinatori provinciali dell'educazione fisica e sportiva dei provveditorati agli studi;

i) sette rappresentanti degli enti di promozione sportiva, riconosciuti a livello nazionale ed esistenti in sede regionale, designati d'intesa tra i medesimi;

l) quattro esperti nominati dalla giunta regionale di cui:

un socio-psico-pedagogista;

un tecnico del servizio regionale impianti sportivi designato dal CONI;

un specialista in medicina sportiva designato dal comitato regionale delle Federazione medici sportivi;

un tecnico-urbanista dell'assessorato regionale all'urbanistica;

m) un rappresentante delle tre Forze armate designato d'intesa tra i rispettivi comandi;

n) un rappresentante della stampa sportiva;

o) il coordinatore del settore sport.

Funge da segretario un funzionario dell'assessorato competente.

Il comitato elegge nel suo seno un vice presidente.

Gli enti e gli organismi interessati provvedono a designare e a comunicare i nominativi dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comitato regionale per lo sport potrà esercitare le sue funzioni anche in mancanza della designazione di tutti i rappresentanti, purché sia stata nominata almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Il comitato, costituito con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore competente, dura in carica cinque anni e decade, comunque, con il rinnovo del consiglio regionale.

Esso si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ha sede presso la giunta regionale.

L'integrazione degli eventuali componenti mancanti o la sostituzione di quelli precedentemente nominati potrà avvenire con successivi decreti del presidente della giunta regionale.

Il comitato può essere articolato in commissioni e gruppi di lavoro con compiti di studio, organizzazione ed esecuzione delle indicazioni da esso espresse.

Il funzionamento del comitato è disciplinato con apposito regolamento interno.

Art. 4.
Compiti del comitato regionale dello sport

Il comitato regionale dello sport:

formula proposte sulle materie disciplinate dalla presente legge;

esprime pareri sui programmi di intervento di cui alla presente legge.

Art. 5.
Indennità prevista per i componenti il comitato regionale dello sport

Ai componenti il comitato, estranei all'amministrazione regionale, sono corrisposte le indennità di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.
Comitati locali

Le province d'intesa con i comuni, possono costituire comitati con compiti di programmazione e di coordinamento delle attività volte alla diffusione omogenea sul territorio della pratica sportiva.

Formulano proposte in ordine alla localizzazione degli impianti sportivi nell'ambito provinciale nel rispetto del piano di sviluppo regionale per lo sport e sue fasi attuative.

I comuni, nell'ambito della loro autonomia, possono costituire comitati locali con compiti di promozione ed indirizzo delle iniziative in materia di sport e per l'uso e la gestione degli impianti di interesse comunale.

TITOLO III

Art. 7.
Soggetti destinatari

Destinatari delle provvidenze previste dalla presente legge sono:

a) comuni, loro consorzi, comprensori e comunità montane;

b) enti di promozione sportiva riconosciuti a carattere nazionale e presenti a livello regionale;

c) società ed associazioni sportive costituite con atto pubblico, anche se prive di personalità giuridica;

d) la delegazione regionale del CONI, i cinque comitati provinciali del CONI ed i comitati regionali delle federazioni nazionali sportive limitatamente a studi, ricerche, documentazioni, sperimentazioni e convegni che abbiano l'obiettivo di concorrere alla programmazione regionale del sistema sportivo e per manifestazioni agonistiche di particolare rilevanza e per gli interventi previsti dalle lettere *b*) e *c*) del successivo art. 8;

e) enti militari.

Sono escluse società ed associazioni che abbiano fini di lucro.

Art. 8.
Programma di interventi

Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti alla:

a) costruzione, acquisto, ampliamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria di impianti sportivi per uso sociale e per l'attività dilettantistica;

b) acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili;

c) promozione di attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione sportiva, corsi per operatori e tecnici sportivi nel rispetto della normativa regionale vigente;

d) organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali;

e) studi e ricerche;

f) utilizzo palestre scolastiche;

g) gestione diretta degli enti locali degli impianti sportivi di loro proprietà.

Capo I

Art. 9.
Impianti sportivi

Per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 8, lettera *a*), l'intervento finanziario regionale può avvenire con le seguenti modalità:

a) *in conto capitale*: in unica soluzione o pù rate annuali, distribuite per gli anni di validità del bilancio pluriennale regionale;

b) *in conto interesse*: mediante contributi pluriennali in misura costante annua per la durata variabile da un minimo di 10 ad un massimo di 35 anni.

I due tipi di interventi sono cumulabili e, comunque, non possono superare il limite di un miliardo.

Ai destinatari indicati dall'art. 7, lettera *a*), può essere concesso il finanziamento in conto capitale nella misura del 100/100 della spesa ritenuta ammissibile.

Il contributo in conto capitale e in conto interessi potrà subire variazioni in aumento quando i destinatari siano consorzi di comuni che realizzano impianti sportivi ad utilizzazione intercomunale.

Ai destinatari previsti dall'art. 7, lettere *b*), *c*) ed *e*), può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile, che non può superare l'importo di 500 milioni.

Per quanto attiene al contributo in conto interessi di cui alla lettera *b*), primo comma, del presente articolo, la Regione provvederà con successivi atti alla stipula di convenzioni con appositi istituti di credito. Le modalità di concessione dei benefici finanziari saranno indicate negli atti di convenzione suddetti.

Ai benefici di cui al comma precedente possono essere ammessi sia i soggetti indicati nell'art. 7, lettera *a*), sia quelli di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) nei limiti di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10.

Piano pluriennale per la realizzazione degli impianti sportivi

Al fine di coordinare gli interventi nel settore, in conformità del piano regionale di sviluppo e dello sport, la giunta regionale, sentito il comitato regionale dello sport, formula ed approva il piano pluriennale per la realizzazione degli impianti sportivi nel territorio della Regione.

Tale piano è sottoposto all'approvazione del consiglio regionale.

Il piano deve contenere le analisi generali, le valutazioni, gli indirizzi di lungo termine per lo sviluppo del sistema sportivo, in armonia con i piani degli altri settori della Regione e degli enti locali.

Art. 11.

Piano annuale d'intervento per gli impianti sportivi

In conformità al piano pluriennale di cui all'articolo precedente e sulla base delle domande pervenute, su proposta dell'assessore competente, sentito il comitato regionale dello sport, la giunta regionale propone al consiglio il piano annuale di riparto entro 40 giorni della scadenza dei termini previsti per la presentazione delle istanze.

Il piano contiene le iniziative ammesse, determina la spesa ammissibile e l'ammontare del contributo per ogni singolo intervento.

Art. 12.

Condizioni e criteri per la concessione dei contributi per impianti sportivi

Al fine della predisposizione del piano annuale di cui al precedente art. 11 si tiene conto delle seguenti condizioni e criteri in ordine di priorità.

Sono condizioni:

1) compatibilità con il piano regionale dello sport;

2) disponibilità immediata del suolo;

3) ubicazione degli impianti in aree all'uopo destinate negli strumenti urbanistici;

4) adozione di soluzioni tecniche per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Sono criteri da considerarsi in ordine di priorità:

a) utilizzazione consortile da parte dei vari comuni;

b) completamento, conservazione ed ammodernamento di impianti esistenti;

c) polivalenza degli impianti di base al fine di conseguire la più larga utilizzazione per la pratica dell'attività motoria e sportiva;

d) localizzazione nelle zone montane e depresse;

e) costruzione di impianti in quartieri metropolitani a forte espansione demografica e/o relativo sviluppo industriale;

f) realizzazione di impianti essenziali e di base nei comuni che ne sono sprovvisti, anche in riferimento alle esigenze della popolazione scolastica;

g) compatibilità e complementarietà con l'offerta turistica e ricettiva, ove si tratti di impianti localizzati in zone a vocazione turistica.

Art. 13.

Documentazione per impianti

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, lettera *a*), devono pervenire all'assessorato competente entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

1) nel caso si tratti di ente pubblico: copia della deliberazione con la quale si è deciso di procedere alla realizzazione delle opere di cui si chiede l'intervento finanziario della Regione con gli estremi delle prescritte pubblicazioni ed approvazioni degli organi tutori ove richieste;

nel caso di organismi privati: copia autentica di apposita delibera dell'assemblea dei soci, ove sia indicata anche la copertura finanziaria per la parte di spesa eccedente il contributo regionale;

2) progetto di massima che dovrà comprendere:

a) planimetria generale della zona interessata;

b) elaborati grafici in numero e scala sufficienti ad individuare l'opera nel suo insieme e nelle varie parti;

c) relazione tecnica illustrativa atta a mettere in evidenza, oltre alle caratteristiche dell'impianto, l'effettiva necessità ed utilità delle opere in relazione alle finalità della presente legge e compatibilità con eventuali altri impianti esistenti nella zona;

d) preventivo sommario di spesa e regolamentazione di utilizzazione;

3) titolo di proprietà del suolo o, in mancanza, atto di asservimento dell'area per un periodo non inferiore a 10 anni o concessione demaniale corredata di fidejussione bancaria atta a garantire alla Regione il recupero dei contributi erogati e oneri connessi, nell'eventualità di cessazione del rapporto di concessione prima di 10 anni;

4) estratto di mappa e stralcio delle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico generale ed attuativo localmente vigente (piano regolatore, programma di fabbricazione, piano di ricostruzione) e delle norme tecniche di attuazione, in copia conforme;

5) dichiarazione del sindaco dalla quale risulti se la località nella quale è prevista l'opera sia o meno sottoposta a vincoli paesaggistici, storici, monumentali, archeologici, idrogeologici e forestali;

6) piano finanziario;

7) dichiarazione che le opere programmate non sono state realizzate;

8) copia autentica dell'atto costitutivo e statuto degli enti ed organismi di cui alla lettera *c*) dell'art. 7 redatto con atto pubblico;

9) per i destinatari di cui alla lettera *e*) dell'art. 7 è necessaria domanda dell'ente militare interessato completa di autorizzazione del comando superiore responsabile;

10) relazione esplicativa e previsione dei tempi per la realizzazione dell'opera.

Art. 14.

Documentazione esecutiva

L'assessorato allo sport, approvato il piano di riparto annuale di cui al precedente art. 11, ne dà comunicazione ai beneficiari i quali, entro e non oltre il termine di centottanta giorni, a pena di decadenza, devono produrre la seguente documentazione:

a) progetto esecutivo completo degli elaborati tecnici approvato dall'organo competente;

b) concessione o autorizzazione edilizia;

c) piano finanziario di copertura della spesa;

d) dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare di eventuali provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici ovvero richieste;

e) schema di regolamento o di convenzione circa la modalità di utilizzazione dell'impianto;

f) parere tecnico del CONI sugli atti progettuali;

g) piano di gestione;

h) nel caso di concessione in precario corredata da fidejussione bancaria o di primaria compagnia di assicurazione a copertura della spesa ammessa a contributo.

Art. 15.

Concessione ed erogazione

I contributi di cui all'art. 9, lettera *a*), in favore dei comuni ed altri enti pubblici sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore, se delegato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni.

La liquidazione ed erogazione di detti contributi avverrà ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni.

I contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 9, in favore delle associazioni sportive ed altri organismi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato.

Detti contributi vengono liquidati previo sopralluogo da parte di funzioni dell'assessorato tendente ad accertare la conformità delle opere eseguite a quelle ammesse a contributo, nonché la congruità della spesa ammessa.

Per i destinatari di cui al terzo comma del presente articolo, l'erogazione del contributo è comunque subordinata alla stipula di una convenzione con il comune interessato diretta a garantire l'uso sociale dell'impianto per un periodo non inferiore a quindici anni a tariffe concordate.

I fondi che si renderanno disponibili per effetto delle decadenze avvenute ai sensi del primo comma del precedente articolo 14 potranno essere utilizzati nell'ambito dei programmi di intervento anche degli esercizi finanziari successivi, con apposito provvedimento della giunta regionale.

Art. 16.

Validità delle domande

Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 9 non ammesse a contributo in un esercizio finanziario sono ritenute valide per i programmi successivi su espressa richiesta dell'ente interessato.

Tale richiesta deve pervenire nel termine indicato dalla presente legge per la presentazione annuale delle domande di contributo ed eventualmente aggiornata mediante idonea documentazione.

Art. 17.

Vincolo di destinazione

I beneficiari delle provvidenze concesse ai sensi del precedente art. 8, lettera *a*), devono obbligarsi a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di almeno anni quindici.

Art. 18.

Riduzione e revoca dei contributi

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, qualora in sede di verifica delle opere venga accertata una spesa inferiore a quella ammessa a contributo, riduce proporzionalmente il contributo concesso.

Con la stessa prassi la concessione del contributo può essere revocata se:

a) l'iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;

b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

c) venga mutata la destinazione dell'impianto prima del termine previsto dal precedente art. 17;

d) vengano apportate all'impianto ammesso al contributo modifiche sostanziali non preventivamente autorizzate dalla giunta regionale salvo che trattasi di necessità temporanee e straordinarie di disporre diversamente degli impianti e delle attrezzature sportive da parte delle Forze armate.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

Fino all'approvazione del piano pluriennale di intervento di cui al precedente art. 10, il piano annuale di riparto per l'assegnazione dei contributi previsti dall'art. 9 della presente legge viene effettuato a seconda delle priorità definite dal piano regionale di sviluppo ed in conformità della politica generale di programmazione degli interventi regionali nel settore sportivo.

Art. 20.

Utilizzazione degli impianti

L'utilizzazione degli impianti sportivi oggetto dei benefici della presente legge dovrà essere garantita a tutti i cittadini, le associazioni ricreative e sportive, i gruppi scolastici operanti nell'ambito del territorio comunale ove gli impianti sono ubicati, ancorché a pagamento e nel rispetto delle norme regolamentari per i singoli impianti.

Art. 21.

Direttive per la gestione degli impianti

La giunta regionale, sentito il comitato regionale dello sport, impartisce le direttive per coordinare la gestione degli impianti sportivi degli enti locali sul territorio regionale.

Capo II

Art. 22.

Attrezzature tecnico-sportive
Criteri per la concessione dei contributi

La giunta regionale concede, con programma annuale, contributi a favore degli enti ed organismi indicati al precedente art. 7, in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse o mobili.

Per la predisposizione del piano annuale di riparto si tiene conto delle seguenti priorità:

fruibilità di polivalenza ed economicità di gestione degli impianti che l'installazione delle attrezzature permette di realizzare;

corrispondenza con la destinazione d'uso degli impianti;

destinazione all'uso integrato fra i soggetti con ridotta capacità psico-motoria, per gli anziani ed i bambini.

Art. 23.

Modalità per la richiesta

Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente art. 22 devono essere inoltrate all'assessorato competente, entro il termine del 28 febbraio, corredate da:

relazione illustrativa delle caratteristiche delle attrezzature e della destinazione che alle stesse si intende dare;

preventivo di spesa con prezzi unitari e totali;

copia notarile dell'atto costitutivo e statuto della società o ente;

ogni altra notizia utile ai fini della determinazione dell'intervento regionale.

Art. 24.

Liquidazione ed erogazione

Alla liquidazione ed erogazione dei contributi di cui al precedente art. 22 si provvede con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore, se delegato, previa esibizione delle fatture quietanzate per un importo almeno pari alla spesa ammessa ed eventuale visita sopralluogo.

Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 25.

Ammissibilità ai benefici in relazione all'inizio delle opere

I contributi di cui alla presente legge sono concessi esclusivamente per opere non ancora iniziate o per attrezzature non ancora acquistate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III

Art. 26.

Manifestazioni sportive

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, è autorizzata a concedere contributi, nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per lo svolgimento di singole manifestazioni sportive di particolare rilevanza nazionale o internazionale che si svolgono in conformità con le finalità della presente legge e concorrano a divulgare la pratica sportiva nell'ambito del territorio regionale.

Le domande devono pervenire all'assessorato competente almeno trenta giorni prima della data fissata per l'avvenimento e devono essere corredate:

da una relazione illustrativa sulla finalità e sull'organizzazione della manifestazione;

dal piano finanziario delle entrate e delle uscite;

da ogni ulteriore elemento necessario ai fini della concessione del contributo.

Alla liquidazione dei contributi si provvede con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore, se delegato, previa presentazione di una dichiarazione comprovante l'effettivo avvenuto svolgimento della manifestazione corredata di attestazione a firma autenticata del rappresentante legale circa le spese effettivamente sostenute e gli eventuali contributi ricevuti da altri enti pubblici, con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari alla spesa ammessa a contributo.

Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

I contributi concessi non sono cumulabili con altre provvidenze disposte allo stesso titolo dalla Regione.

Art. 27.

Attività sportiva

In applicazione del precedente art. 8, lettera *c*), la Regione concede contributi a favore degli enti ed associazioni di cui all'art. 7 della presente legge nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Le istanze devono essere inoltrate entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno e corredate da:

relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare;

piano finanziario indicante le entrate e le uscite;

atto costitutivo e statuto redatto in forma pubblica.

L'ufficio competente potrà inoltre richiedere ogni altra notizia e documentazione utile ai fini della determinazione dell'intervento regionale.

Il programma annuale di riparto è predisposto dall'assessorato allo sport, acquisito il parere del comitato di cui all'articolo 3, ed approvato dalla giunta, sentita la commissione consiliare competente.

Per ottenere la liquidazione del contributo i beneficiari devono produrre una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, il rendiconto delle spese sostenute corredate da giustificativi di spesa di importo almeno pari a quello ammesso a contributo e l'attestazione della federazione o ente di promozione sportive a cui la società eventualmente è affiliata circa l'attività svolta.

La liquidazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore se delegato.

Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Capo IV

Art. 28.

Studi e ricerche

La giunta regionale, sentita la commissione competente ed il comitato regionale dello sport, promuove ed effettua: convegni, studi, ricerche, sperimentazioni, documentazioni, indagini conoscitive e pubblicazione degli atti relativi, direttamente o tramite il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti nazionali di promozione sportiva presenti a livello regionale, gli istituti di livello universitario o altri analoghi qualificati o specializzati.

Tali iniziative potranno essere attuate anche su proposta degli enti sopracitati relativamente a specifici campi di intervento, previa intesa con l'assessorato competente.

Per le iniziative di cui al comma precedente gli interventi contributivi potranno essere concessi fino al limite massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Capo V

Art. 29.

Uso delle attrezzature scolastiche per attività sportive

Gli enti locali concordano, mediante apposite convenzioni con i consigli di circolo e d'istituto, l'uso degli impianti sportivi scolastici, al di fuori dell'orario scolastico, per l'utilizzazione da parte dell'associazionismo sportivo ricreativo e anche per promuovere momenti di aggregazione dei giovani studenti e lavoratori, a norma del secondo comma dell'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

In tal caso, la Regione può intervenire alle spese di riscaldamento ed illuminazione, nonché per i servizi di vigilanza, custodia e pulizia degli impianti sino ad un massimo del 75% della spesa ritenuta ammissibile.

Gli enti proprietari presentano all'uopo domanda di contributo all'assessorato competente entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata della documentazione relativa alla spesa sostenuta e alle eventuali somme introitate.

TITOLO IV

Art. 30.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1985, approvato con legge regionale 12 febbraio 1985, n. 4:

(*Omissis*).

TITOLO V

Art. 31.

Norma transitoria

Le domande già presentate, ai sensi delle leggi regionali 21 luglio 1978, n. 32 e 28 agosto 1979, n. 52, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano ritualmente proposte.

In fase di prima applicazione della presente normativa, le domande devono essere presentate entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

Abrogazione

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 21 luglio 1978, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione che sia in contrasto con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 16 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

Il Governo ha osservato che gli interventi diretti alla organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e internazionali di cui agli articoli 8, lettera D), *e 26 devono avere carattere prettamente promozionale, stante la riserva espressa al CONI delle attribuzioni relative all'organizzazione di attività agonistiche ad ogni livello, sancita dall'art.* 56, *secondo comma, lettera* B), *del decreto del Presidente della Repubblica n.* 616/1977.

(3607)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100852200)

L. 500